

Roma, 22 Ottobre 2010

Circ. n. 227 / 2010
Prot. n. 863 / FB

ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI SINDACATI NAZIONALI
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
AI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI

Oggetto: Sicurezza nella circolazione – Prevenzione della guida in stato di ebbrezza – Obblighi per i pubblici esercizi

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 167 e 171 del 2010, per ricordare che il prossimo 13 novembre entreranno in vigore le disposizioni di nostro interesse contenute nella Legge 120/2010.

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti.

Soggetti obbligati – Le nuove disposizioni devono essere rispettate da tutti i pubblici esercizi muniti di licenza di cui all'art. 86 TULPS, e quindi **anche dagli esercizi ricettivi**, che proseguono la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 24. Riteniamo che siano esclusi dalle nuove disposizioni:

- gli esercizi ricettivi che non somministrano alimenti e bevande, anche se dotati di frigobar nelle camere dei clienti forniti di bevande alcoliche;
- gli esercizi ricettivi dotati di locali di somministrazione di alimenti e bevande che non proseguono la somministrazione di alcolici oltre le ore 24, anche se dotati di frigobar nelle camere forniti di bevande alcoliche.

Riteniamo che siano invece soggetti alle nuove disposizioni:

- gli esercizi ricettivi dotati di locali di somministrazione di alimenti e bevande, anche se accessibili ai soli alloggiati, che proseguono la somministrazione di alcolici oltre le ore 24.

Ricordiamo che le disposizioni in oggetto sono già in vigore dal 23 settembre 2008 per gli esercizi ricettivi che organizzano spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche.

Ricordiamo infine che è già in vigore la disposizione che prevede che tutti gli esercizi pubblici **interrompano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3**, e non possano riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Obblighi – A decorrere dal prossimo 13 novembre, gli esercizi di cui sopra **devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico**, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. **Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle** che riproducano:

- a) **la descrizione dei sintomi** correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) **le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico** per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Ricordiamo infine che la Federazione ha predisposto alcuni modelli di cartello, realizzati secondo le indicazioni ministeriali, allegati alla nostra circolare n. 289/2008.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Cianella)

